

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA ACCORDI IN VALLE APS

Il giorno 30 del mese di agosto dell'anno 2025 alle ore 18.00 presso la sede di Accordi in Valle in Campiglia Cervo, Fraz. Santuario San Giovanni sono presenti i Soci Enrico Bernardi, Giorgio Becchia, Luciano Varesano, Marisa Cerruti, Patrizia Martiner Bot, Riccardo Cinguino, Zelinda Boggio Lega, Alberto Benigni, Patrizia Macchieraldo, per discutere il seguente

ordine del giorno:

- 1) Nomina presidente e segretario dell'Assemblea;
- 2) Modifiche allo Statuto per adeguamento iscrizione RUNTS;
- 3) Varie ed eventuali.

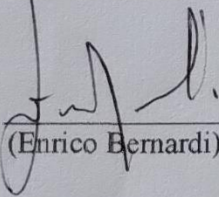
I presenti nominano all'unanimità Enrico Bernardi Presidente dell'Assemblea e Patrizia Martiner Bot Segretario.

Verificato il numero legale dei Soci presenti (9 Soci presenti su 11 iscritti) il Presidente avvia la lettura delle modifiche proposte allo Statuto. Dopo commento e dibattito i Soci presenti votano all'unanimità le modifiche come da nuovo Statuto redatto e firmato in allegato.

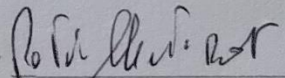
Non avendo altro a discutere l'Assemblea si scioglie alle ore 19,20.

Letto, confermato e sottoscritto in Sagliano Micca (BI) il 30/08/2025:

Presidente:


(Enrico Bernardi)

Segretario:

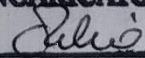

(Patrizia Martiner Bot)

ALLEGATO: Statuto firmato dai Soci presenti.

**Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Biella
Ufficio Territoriale di Biella**

Reg. to al N. 290 Serie 3
Addi 17 SET. 2025
Liquidato € 200,00
Versato €

L'INCARICATO


**L'INCARICATA (*)
Cinzia ZILIO**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Gian Luca PERLA



STATUTO ASSOCIAZIONE E.T.S.

ACCORDI IN VALLE aps

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituito ai sensi degli art. 76 e 87 della Costituzione, e del d.lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, l'Ente del Terzo Settore denominato "Accordi in Valle aps" siglabile "Ente del Terzo Settore Accordi in Valle aps", con sede legale nel Comune di Campiglia Cervo (BI) e di seguito indicato come ACCORDI IN VALLE.

Art. 2 Scopi e finalità

1. ACCORDI IN VALLE è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. ACCORDI IN VALLE persegue le seguenti specifiche finalità: animazione di celebrazioni e funzioni all'interno della Chiesa Cattolica e/o di eventi di natura ecumenica e interreligiosa, organizzazione di eventi culturali e trasferte, interventi e servizi sociali, prestazioni socio sanitarie, interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e della natura, del patrimonio architettonico dei Beni strutturali, alla educazione, istruzione e formazione con particolare riferimento alla musica ed al canto, alla ricerca e divulgazione di quanto attiene alla spiritualità ed alle religioni, interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, cura di documentazione storica e archivistica, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale di persone provenienti da situazione di emarginazione e/o difficoltà economico/finanziarie oltre ad azioni di protezione civile.

Art. 3 Attività

Nello specifico, a titolo esemplificativo, ACCORDI IN VALLE asseconda le richieste di intervento e di supporto provenienti dalla Diocesi di Biella e dalle Parrocchie della Valle Cervo (BI) incluse quelle provenienti dal Santuario di San Giovanni Battista sito nello stesso territorio in riferimento alla animazione delle celebrazioni e feste religiose come pure le richieste provenienti da Enti locali e da Associazioni, Gruppi, Circoli e organizzazioni o privati per interventi dettati dal folklore locale, dalla promozione del territorio e dal coinvolgimento di una sempre maggior attenzione all'affiancamento di altri soggetti organizzativi per quelle attività che richiedano un sostegno volontario per la loro realizzazione. Inoltre, ACCORDI IN VALLE potrà esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del d.lgs 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta dell' Organo amministrativo e approvata dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4 Realizzazione dei progetti e delle attività

ACCORDI IN VALLE per lo svolgimento delle proprie attività e la realizzazione dei propri progetti si avvale di Volontari che possono essere scelti tra gli associati e i non associati e di personale assunto tra i propri associati e i non associati secondo quanto previsto e disposto in tale materia dal D. Lgs. 117/2017. In particolare:

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate da ACCORDI IN VALLE, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

2. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 d.lgs 117/2017.

3. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con ACCORDI IN VALLE di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

4. ACCORDI IN VALLE ha l'obbligo di assicurare i propri Volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017.

5. ACCORDI IN VALLE può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri Soci associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del D.Lgs 117/2017 ed a riguardo si rammenta che non si considera Volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 5 Condizione generale per associarsi

Possono far parte dell'Associazione indistintamente tutte le persone fisiche le quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono sostenere e/o partecipare alle attività stesse di ACCORDI IN VALLE.

Art. 6 Adesione

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione.

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro sessanta giorni, su tale domanda. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso come disposto all'art. 23 del D.Lgs. 117/2017.

Art.7 Diritti del Socio

Possono far richiesta di essere Socio indistintamente tutte le persone che ne abbiano intenzione, senza alcuna limitazione. I soci hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità un anno, di usufruire dei servizi, delle attività, delle prestazioni attuate da ACCORDI IN VALLE, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee, a potersi candidare, se maggiorenni, ad essere eletti, ad aver accesso ai documenti contabili, ai registri sociali e a tutta la documentazione presente in segreteria.

Art. 8 Quota sociale

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale di associazione, stabilita dall'Organo Amministrativo ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa può proporsi in diversi livelli di adesione con differenti valori in quote ordinarie, ridotte, sostenitrici o altro secondo quando dispone l'Organo Amministrativo. In ogni caso la quota associativa non è rimborsabile e non è trasmissibile.

Art. 9 Assemblea ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è formata da tutti i Soci che sono regolarmente iscritti da almeno dodici mesi nel libro degli associati ed è governo sovrano di ACCORDI IN VALLE. Alle deliberazioni partecipano i Soci con un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in

Boffalumbesi - Pizzarello
Crescenti Moris
Macedonio
B



calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati.

Inoltre i Soci possono prevedere l'intervento all'assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché

sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'assemblea delibera in merito a quanto segue:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo o dalla richiesta congiunta di almeno dieci Soci associati regolarmente iscritti da almeno dodici mesi nel libro degli associati. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera in merito alla modifica dello Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 10 Organo amministrativo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo cui compete la decisione operativa, organizzativa, amministrativa e programmatica delle attività svolte da ACCORDI IN VALLE.

E' formato da Soci con diritto di voto eletti dall'assemblea in numero minimo di tre e massimo di undici consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno chi ricopre le seguenti cariche:

- a) Presidente, con rappresentanza legale;
- b) Vice Presidente;
- c) Segretario;
- d) Tesoriere, con possibilità di nomina anche esterna al Consiglio Direttivo eletto.

Possono essere individuate anche altre cariche particolari a discrezione delle necessità organizzative.

Il Consiglio Direttivo è in carica per la durata di cinque anni, fatta salva una sua decadenza anticipata per la quale si ricorre all'Assemblea. I propri componenti possono essere rieletti senza limiti di decorrenza.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art. 11 Proventi e sostentamento economico

I mezzi finanziari per il funzionamento di ACCORDI IN VALLE provengono:

- a. dalle quote sociali versate dai Soci nella misura decisa annualmente dall'Organo Amministrativo;
- b. da eventuali contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da Enti Pubblici o Privati le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi statutari;
- c. da eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici o Privati;
- d. da iniziative promozionali, manifestazioni, fundraising ed ogni mezzo che non sia in contrasto con lo Statuto e con le normative vigenti.

Art. 12 Rendiconto economico e finanziario

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico – finanziaria di ACCORDI IN VALLE, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio di ACCORDI IN VALLE.

Art. 13 Scioglimento e destinazione dei beni

In caso di scioglimento di ACCORDI IN VALLE sarà convocata una Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. In tale caso l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 ad altro soggetto ETS.

Art. 14 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al D.Lgs. 117/2017.

Li, *Fraz. Santuario San Giovanni* 30/08/2025, redatto in quattro pagine, letto, approvato e sottoscritto:

[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]*
[Firma] *[Firma]* *[Firma]*

